

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI –
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Premesso:

- Che i termini per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 – 2021 sono stati prorogati al 31/03/2019 con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato nella G.U. n.28 del 2/2/2019;
- Che ai sensi dell’articolo 1, comma da 849 a 857 al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità (AdL) da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento;
- Le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio;
- Che l’anticipazione non costituisce indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché l’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, fermo restando l’obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;
- Che le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 ... (impignorabilità delle somme);
- che CDP SpA con la Circolare n. 1292 del 11 gennaio 2019 ha stabilito le “Condizioni generali per l’accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)”;

Considerato che il ricorso a tali anticipazioni di liquidità rappresentano per il nostro ente, un vero e proprio obbligo in considerazione della proiezione tra pagamenti da saldare al 31/12/2018 e i flussi di cassa previsti nei prossimi mesi, in attesa che la riduzione dell’esposizione finanziaria sia accompagnata anche da una correlata riduzione della spesa al fine di poter restituire, in considerazione delle indicazioni contenute nella legge di bilancio 2019 che prevedono la sua restituzione entro la fine dell’anno, anche in aggiunta ad un consistente apparato sanzionatorio, previsto sempre nella legge di bilancio 2019, qualora l’ente non abbia proceduto, entro il 28 febbraio 2019, al ricorso alle citate anticipazioni di liquidità, e non abbia rispettato i tempi medi di

pagamento o la riduzione della consistenza del debito, così come di seguito indicato dalla normativa:

- il comma 857 delle legge di bilancio 2019 prevede che *“Nell’anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854”*;
- i citati richiami ai commi 862, 864 e 865 prevedono un particolare apparato sanzionatorio per gli enti che non rispettino i tempi medi di pagamento e non abbia ridotto il proprio stock dei debiti per almeno il 10% all’anno ed in particolare *“1. Obbligo di riduzione del 3% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente sia qualora il valore del ritardo dei pagamenti sia superiore a 60 giorni dalla fattura, sia in caso di mancata riduzione del proprio debito commerciale residuo di almeno il 10%; 2) La riduzione dei citati consumi intermedi è, invece, pari al 2% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 31 giorni e fino ai 60 giorni; 3) La percentuale scende al 1,5% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 11 giorni e fino ai 30 giorni; 4) Infine, la percentuale è pari al 1% se il ritardo nei pagamenti siano superiori a 1 giorno fino a 10 giorni”*.

Rilevato che


- la procedura presente sull’applicativo informatico di gestione sul sito web di Cassa Depositi prevede tempi strettissimi il cui periodo di adesione alla predetta rinegoziazione scade il 28 febbraio 2019;
- l’ente seleziona sulla (PCC), piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2018 utilizzando apposito modello generato dalla piattaforma PCC;
- l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione forma l’apposita dichiarazione da sottoscrivere dal legale rappresentante dell’ente da allegare alla domanda di anticipazione alla CDP SpA,
- l’operazione deve essere autorizzata con una deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva a tutti gli effetti di legge da comunicare alla CDP SpA entro il termine del 28 febbraio 2019;
- il tasso di interesse per l’operazione proposta è determinato dal parametro Euribor maggiorato di un margine definito dalla CDP in data 14 gennaio 2019 al valore di 0,980% sicuramente più basso del parametro applicato alle anticipazioni di liquidità definite nella Convenzione di Tesoreria;

Visti l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e l’articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in materia


PROPONE

- 1) di sottoporre al Consiglio Comunale di autorizzare il ricorso all’anticipazione di liquidità, di cui all’art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in considerazione



- delle premesse precisate nella parte narrativa che si intendono qui richiamate anche se non materialmente trascritte;
- 2) di autorizzare, in relazione all'art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l'iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2019 della Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;
 - 3) di approvare operazione di anticipazione proposta per l'elenco delle debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2018 di cui alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente sul modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
 - 4) di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dalla sottoscrizione della domanda di Anticipazione di Liquidità, le attestazioni relative alle condizioni per il ricorso all'AdL e la stipula del contratto di AdL;
 - 5) di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per il parere di cui all'art. 239 D.Lgs.267/2000;
 - 6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio




L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari da cui risulta opportuno fare ricorso all'anticipazione di liquidità per tutti i motivi riportati nella stessa, che vengono condivisi


PROPONE DI DELIBERARE

1. proporre al Consiglio Comunale di autorizzare il ricorso all'anticipazione di liquidità, di cui all'art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n.302, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", in considerazione delle premesse precisate nella parte narrativa che si intendono qui richiamate anche se non materialmente trascritte;
2. di autorizzare, in relazione all'art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l'iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2019 della Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;
3. di approvare operazione di anticipazione proposta per l'elenco delle debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2018 di cui alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente sul modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
4. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dalla sottoscrizione della domanda di Anticipazione di Liquidità, le attestazioni relative alle condizioni per il ricorso all'AdL e la stipula del contratto di AdL;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per il parere di cui all'art. 239 D.Lgs.267/2000;




6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

l'Assessore al Bilancio
Dott. Cristofaro Tartarone



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnico - contabile del presente atto

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio



LA GIUNTA COMUNALE


Vista la proposta che precede;
Ritenuto di dover procedere nel merito per quanto di competenza;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnico - contabile del presente atto

DELIBERA

- di proporre al Consiglio Comunale di autorizzare il ricorso all'anticipazione di liquidità, nei termini indicati nella relazione istruttoria che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per quanto di competenza;
- di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori per il parere di cui all'art. 239 D.Lgs.267/2000;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime, vista l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000 .

Il Vice Sindaco

Prof. Ing. Domenico Pianese



Il Segretario Generale

Dott.ssa Mailyn Flores

